



Allegato "A" all'atto n. \_\_\_\_\_ di Rep. \_\_\_\_\_

STATUTO

**ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

1) E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

**"International Design Association" (con acronimo IDEA)** d'ora in avanti indicata come "Associazione".

L'Associazione avrà sede in Verona (VR), Via Santa Teresa n. 2, e potrà comunque esercitare in altri luoghi, sia in Italia che all'Estero. È prevista l'istituzione di sedi secondarie e unità locali.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**ART.2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

1) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, e svolge attività di promozione e utilità sociale, formazione, progettazione, nel rispetto dei principi di democraticità, lealtà e mutualità.

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici, e comunque derivanti dall'esercizio di impresa, delle Arti, del Design, delle Professioni, del Commercio e delle Associate.

2) Le finalità che si propone sono le seguenti:

a) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente nel settore del design;

b) stipulare convenzioni con altri soggetti o enti operanti in settori affini, coordinare lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione dell'interdisciplinarietà nei settori del design per i propri associati;

c) promuovere, coordinare e favorire iniziative, studi e progetti per lo sviluppo di pratiche innovative di formazione ed innovazione, anche attraverso la creazione di seminari, convegni, workshop, laboratori, analisi, studi. È altresì prevista la produzione e la pubblicazione di materiali didattici tradizionali e/o innovativi, quali riviste, canali streaming, e-book, o tutto quanto può promuovere la cultura e l'economia nel settore del design;

d) promuovere il confronto scientifico-culturale su tematiche di sviluppo della cultura e perseguire la libertà e l'indipendenza del pensiero promuovendone la divulgazione;

e) rispondere alle esigenze di orientamento scolastico e professionale di studenti, lavoratori, docenti, famiglie, giovani ed adulti, occupati e non;

f) intervenire nell'ambito dell'orientamento, progettando e sviluppando attività di studio, ricerca, assistenza e consulenza su incarico da parte di enti, istituzioni ed altre associazioni pubbliche e private, a partire dal territorio del triveneto, con estensione nazionale e

internazionale;

g) concorrere ed elaborare con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale, promuovendo la creazione di start up innovative;

h) proporsi come incubatore di idee che favorisca l'incontro ed il confronto sul tema scientifico, culturale, economico, accademico, imprenditoriale: il tutto con modalità innovative;

i) promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione tecnologica e di prodotto, servizio, processo, nell'ambito del design;

j) L'Associazione si adopererà anche per agevolare e promuovere l'occupazione, l'innovazione, l'internazionalizzazione, l'imprenditorialità e l'attrazione degli investimenti, adottando sistemi e metodi innovativi.

Per il perseguimento dei propri scopi sarà possibile:

- stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti operanti in settori affini;
- avvalersi della collaborazione di professionisti interni e/o esterni per prestazioni di carattere specifico;
- istituire borse di studio, partecipare a bandi e concorsi per fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali per finalità collegate agli scopi sociali;
- esercitare, qualora necessario, attività commerciale ai fini di autofinanziamento (osservando le normative fiscali vigenti);
- avvalersi dell'opera di lavoratori dipendenti, prestatori di lavoro autonomo professionale;
- concludere accordi di sponsorizzazione al fine del perseguimento dell'obiettivo prefissato.

### **ART. 3 - SOCI FONDATORI**

Soci fondatori sono coloro che hanno ideato, condiviso e sostenuto la realizzazione del progetto, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e lo Statuto. I Soci Fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale ma possono in qualunque momento apportare contributi per la realizzazione degli scopi associativi sotto qualsiasi forma (beni immateriali, contributi economici e professionali, etc).

Essi sono membri permanenti e di diritto del Consiglio Direttivo salvo che rinuncino a detta carica, anche solo temporaneamente, dandone comunicazione scritta alla Segreteria Direttiva.

### **ART. 4 - I SOCI**

Possono associarsi all'Associazione Enti, Istituzioni pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità istituzionali e che siano in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto.

Si acquisisce la qualifica di Associato con inoltro di una

domanda scritta, anche a mezzo mail, alla Segreteria Direttiva che la sottoporrà al Consiglio Direttivo (in modo volontario o tramite presentazione da parte di un Associato) nella quale si avanza richiesta di adesione accettando integralmente norme e regolamento dell'Associazione tramite la sottoscrizione dello Statuto e avendo versato la quota associativa nei modi e nelle forme indicate nello Statuto e nel Regolamento.

La domanda di ammissione verrà valutata dal Consiglio Direttivo che, in caso di parere positivo, entro 10 giorni darà comunicazione di accettazione o diniego, anche tramite e-mail, al richiedente.

Lo status di Associato si perfeziona all'atto del versamento della quota associativa, ed è personale; il mancato versamento della quota associativa annuale sospende qualunque diritto statutario con la decadenza da detto status.

Qualora la qualifica di Associato fosse riconducibile ad un Ente o una persona giuridica questi sarà rappresentata nei rapporti con l'Associazione dal proprio legale rappresentante o da un proprio delegato che sarà individuato come referente diretto.

Tutti gli Associati possono partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione e impegnandosi a fornire il proprio contributo volontario, ove richiesto.

#### **ART.5 - TIPOLOGIE DI SOCI**

##### FONDATORI

I soci definiti dal precedente art.3).

##### ORDINARI

Tutti coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

##### SOSTENITORI

Tutti coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale, così come deliberato dal Consiglio Direttivo mettendo a disposizione dell'Associazione somme aggiuntive, al solo fine di sostenere l'attività e le finalità dell'Associazione.

##### ONORARI

Sono coloro che per particolari meriti legati all'attività scientifica o accademica, imprenditoriale, professionale, istituzionale e di diffusione delle materie in oggetto di attività dell'Associazione sono ritenuti, dal Consiglio Direttivo, meritevoli di essere iscritti d'ufficio all'apposito registro.

Essi non sono tenuti a versare alcuna quota associativa e possono partecipare a tutte le attività scientifiche e culturali.

Gli Associati Onorari possono partecipare all'assemblea dei Soci senza diritto di voto e solo in veste consultiva.

Ai Soci Ordinari e Fondatori del presente Statuto è

riconosciuto il diritto di voto, ferme restando le disposizioni statuarie per:

- le elezioni delle cariche previste dallo Statuto;
- l'approvazione del bilancio e rendicontazione annuale;
- l'approvazione delle modifiche allo Statuto.

#### DIRITTI E DOVERI

Tutti i soci godono dei seguenti diritti:

- beneficiare di tutti i vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati per ciascuna categorie prevista dal presente Statuto;
- prendere visione del bilancio e/o rendimento annuale;
- presentare agli organi preposti eventuali osservazioni e/o suggerimenti in merito alla gestione annuale sociale ed alla realizzazione di progetti e/o di attività di particolare interesse.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa possono partecipare alle riunioni assembleari ed esercitare qualora previsto il diritto di voto.

Gli Associati hanno i seguenti doveri:

- osservare lo Statuto, i Regolamenti, nonché le delibere emanate dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento che non arrechi danni all'immagine e materiali all'Associazione compromettendone il buon nome;
- rispettare il versamento della quota associativa.

#### PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte alla Segreteria Direttiva, anche a mezzo e-mail, 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell'anno sociale, oppure 90 (novanta) giorni prima delle dimissioni in qualsiasi momenti dell'anno;
- mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti;
- esclusione per comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione stessa e/o in contrasto con i principi e le finalità dello Statuto;
- esclusione dovuta all'inosservanza delle disposizioni statuarie e regolamentari.

La delibera di esclusione è assunta in modo irrevocabile dal Consiglio Direttivo.

Con la perdita della qualifica di Socio nulla è dovuto a titolo di rimborso delle quote associative versate e del patrimonio dell'Associazione e viene autonomamente a decadere ogni incarico ricoperto all'interno dell'Associazione e per suo conto all'esterno.

#### **ART. 6 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono costituiti da:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Segretario Generale

- d) l'Assemblea dei soci
- e) il Revisore dei conti

#### **a) Il Presidente**

Il Presidente è eletto tra i Soci fondatori facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina a Sua volta uno o più Vice Presidenti scelto tra i membri del Direttivo dando ad uno di essi la qualifica di Vicario.

Sia il Presidente che il o i Vice Presidente/i durano in carica tre anni; la nomina è rinnovabile.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, oltre a quanto previsto dal presente statuto.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
2. propone al Consiglio Direttivo su indicazione dei Soci Fondatori, il Segretario Generale;
3. ha la gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
4. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo anche congiuntamente;
5. può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione ed attribuire loro incarichi particolari se non onerosi;
6. convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed indica all'Assemblea dei Soci per la Sua nomina il Presidente dell'Assemblea.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, su delega scritta di quest'ultimo, ovvero, in assenza di delega, in caso di oggettivo impedimento del Presidente stesso.

Per lo svolgimento delle loro mansioni sia per Presidente che per il Vice Presidente Vicario e gli altri eventuali Vice Presidenti con deleghe spetta un rimborso, anche forfettario, di eventuali spese sostenute anche in relazione ai doveri che la carica comporta.

#### **b) Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di Consiglieri compreso tra 2 (due) e 5 (cinque) membri scelti per almeno due terzi tra i Soci Fondatori, salvo volontà contrarie del singolo avente diritto, e per la restante parte tra i Soci Ordinari aventi diritto di voto.

Per il primo triennio il Consiglio Direttivo sarà composto dai soci Fondatori di cui all'art.3 del presente Statuto, ed all'interno di detto Consiglio verrà eletto un Presidente ed un Vice Presidente Vicario.

Il candidato al Consiglio Direttivo, deve aver maturato un'anzianità associativa di almeno tre anni, e la candidatura dev'essere sottoscritta da un Socio Fondatore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo può essere effettuata con: voto segreto voto palese o per acclamazione. La modalità di esercizio di voto è determinata dall'Assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri (o almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione dell'Associazione salvo quanto è riservato per competenza dell'Assemblea e al Presidente dalla legge e dal presente Statuto. In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

1. eleggere il Presidente dell'Associazione;
2. dare esecuzione delle delibere assembleari;
3. assumere tutte le decisioni atti a promuovere le finalità dell'Associazione e garantire il buon andamento della stessa;
4. redigere i bilanci e rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione;
5. predisporre il programma delle attività sociali, valutare e deliberare sui suggerimenti e le proposte dei Soci;
6. redigere, ove previsto, eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
7. deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e provvedere all'esclusione degli Associati;
8. redigere un rendiconto riepilogativo delle attività sociali;
9. conferire incarichi ad associati e/o terzi mediante la stipula di rapporti di lavoro autonomo subordinato o professionale.

È ammesso nei confronti dei Consiglieri un gettone di presenza ed il rimborso delle spese vive documentate ed eventualmente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Qualora lo riterrà opportuno il Consiglio Direttivo disporrà uno o più regolamenti interni, contenenti modalità di funzionamento di specifiche procedure relative alla vita associativa.

#### **c) Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente da indicazione dei Soci Fondatori e dura in carica sino a revoca con le stesse

modalità di nomina. Nelle sue funzioni ha ampia autonomia organizzativa, di coordinamento, operativa e progettuale al fine di rendere efficaci tutte quelle attività volte al perseguimento del fine associativo.

Al Segretario Generale sono anche delegate funzioni amministrative.

Al Segretario Generale, su indicazione dei Soci fondatori, oltre al rimborso spese, è previsto un compenso commisurato all'impegno deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale può dimettersi dall'incarico con lettera raccomandata inviata al Presidente con un preavviso di 30 giorni .

Il Consiglio Direttivo potrà nominare su proposta del Presidente anche un Vice Segretario Generale con compiti di coadiuvare il lavoro del Segretario Generale

#### **d) L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è costituito dai Soci Fondatori e Ordinari

Tutti gli ammessi hanno lo stesso potere di voto e la stessa possibilità di intervento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea indicato dal Presidente dell'Associazione, e nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà il Segretario per la stesura del verbale.

L'Assemblea può essere di natura ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata a mezzo e-mail ovvero per lettera raccomandata a/r almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può considerarsi validamente tenuta anche a mezzo conference call o videoconferenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed ad essa sono attribuiti i seguenti poteri:

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero su proposta dei Soci Fondatori, come disposto dal comma b) del presente articolo ed il Revisore dei conti Monocratico, come previsto dal successivo comma e) del presente articolo;
2. approvare i bilanci ed i rendiconti annuali presentati dal Consiglio Direttivo;
3. approvare gli eventuali regolamenti interni ed associativi proposti dal Consiglio Direttivo;
4. determinare la quota associativa annuale;
5. deliberare sugli altri argomenti che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

All'Assemblea straordinaria compete:

- deliberare sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole obbligatorio e

vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori di cui all'articolo 3);

- deliberare, in fase di scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, con il parere favorevole obbligatorio e vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori di cui all'articolo 3.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi decorsi almeno 30 minuti dall'orario previsto per la prima convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea straordinaria è da ritenersi validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Ciascun Socio ha diritto a un voto e può intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta anche a mezzo mail, ad altro Socio; ogni Socio può detenere al massimo tre deleghe.

La delega dovrà essere consegnata al Presidente dell'Assemblea al momento dell'apertura della stessa, e conservata agli atti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per le delibere assembleari deve essere redatto verbale controfirmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni verbale assembleare deve essere conservato in un apposito Libro.

Delle Assemblee ordinarie e straordinarie è redatto apposito verbale che viene approvato alla fine delle stesse Assemblee.

#### **e) Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti monocratico è eletto dall'assemblea dei Soci, ove proposto dal Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni.

E' compito del Revisore dei Conti:

1. vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
2. redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Revisore dei Conti esegue le opportune verifiche trimestralmente e può assistere alle riunioni dell'Assemblea.

#### **ART.7 - ALTRE ATTIVITA'**

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire con propria delibera gruppi di studio, laboratori, centri di ricerca, istituti, dipartimenti e altre strutture idonee



all'espletamento da parte dei Soci individuati dello stesso. Consiglio di attività di ricerca, studio, formazione e ulteriore attività operative che investano particolari settori o materie e si prestino ad essere esercitati in maniera più efficiente attraverso una gestione strutturata dei compiti. Tali articolazioni avranno mera rilevanza interna. Resta impregiudicata in capo al Presidente la rappresentanza giuridica dell'Associazione. Ciascuna articolazione potrà essere soppressa con atto avente la stessa forma di quello con cui è stata istituita.

È inoltre nella competenza del Consiglio Direttivo di conferire e/o revocare ai Soci e ai terzi eventuali incarichi e/o mandati per lo svolgimento di attività a generale beneficio dell'Associazione o degli obiettivi che Essa si prefigge.

Ai soggetti coinvolti nelle singole articolazioni ovvero agli incaricati non è consentito delegare atti che implicano l'assunzione di obbligazioni da parte dell'Associazione salvo motivi eccezionali adeguatamente discussi e specificatamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Le implementazioni e il funzionamento della struttura organizzativa di cui sopra sono da effettuarsi senza aggravio di spese per l'Associazione previa verifica della disponibilità degli interessati ad operare in modo gratuito e volontario.

Delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo in forza del presente articolo, il Consiglio stesso è tenuto a riferire periodicamente ai Soci.

#### **ART.8 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione, o fondo comune, è costituito dalle entrate dell'Associazione derivanti da:

- dal capitale iniziale versato;
- dalle quote associative;
- dalle donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati, e/o ogni altra entrata, provento o contributo destinato al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- dai contributi da Enti pubblici e/o privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai proventi dalla cessione di beni e servizi;
- dai proventi della cessione anche di beni immateriali;
- dai proventi resi dalla prestazione di servizi, anche nell'ambito dell'attività economica e professionale;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste, sottoscrizione di premi ecc.;
- dalle sponsorizzazioni.

#### **ART.9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di trasparente oculatezza. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione e non potranno essere ripartiti tra i soci.

#### **ART.10 - SCIoglimento E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni no profit, e comunque per finalità di utilità sociale.

#### **ART.11 - CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, e questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea dei soci, essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

#### **ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI**

Con la sottoscrizione del presente Statuto i Soci Fondatori ne accettano integralmente i contenuti. Lo stesso vale per i nuovi Soci.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti ed i principi generali dell'ordine giuridico italiano.